

Civile Ord. Sez. 6 Num. [REDACTED] Anno [REDACTED]

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE

Relatore: SCALISI ANTONINO

Data pubblicazione: 22/01/2019

### ORDINANZA

sul ricorso [REDACTED] proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliata  
in ROMA, [REDACTED] presso lo studio dell'avvocato  
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato  
[REDACTED]

- *ricorrente* -

*contro*

[REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA, [REDACTED]  
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]  
[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED]  
[REDACTED]

- *controricorrente* -

Corte d'Appello di Roma - Sezione I - copia non ufficiale

8037  
18

avverso la sentenza n. [REDACTED] della CORTE D'APPELLO di  
CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il

[REDACTED]  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO  
SCALISI.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



[REDAZIONE]

Fatti di causa e ragioni della decisione

[REDAZIONE] conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di tempio Pausania, [REDAZIONE] per ivi sentire dichiarare la nullità dei due testamenti olografi di [REDAZIONE] [REDAZIONE], redatti in data 20.2.2002 e 9.9.2005 e pubblicati per atto notaio, dott.ssa [REDAZIONE] in Sassari, e per l'effetto, sentire dichiarare nulla la successione testamentaria in favore dell'apertura della successione legittima. A sostegno delle predette pretese l'attrice ha dedotto la nullità dei suddetti testamenti, ai sensi dell'art. 591, comma 3 cc, siccome il de cuius, al momento della redazione, si sarebbe trovato in stato di incapacità naturale determinato da disturbo psichico (cd disturbo bipolare) di cui era affetto, sin dagli anni Novanta, e che gli avrebbe impedito di attendere ai propri interessi morali e materiali.

Si costituiva [REDAZIONE] chiedendo il rigetto della domanda e la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale sui beni del de cuius.

Istruita la causa, con produzione documentale, prova testimoniale ed interrogatorio formale, il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza n. [REDAZIONE] del [REDAZIONE] rigettava la domanda attrice, con compensazione delle spese. Secondo il Tribunale, il defunto [REDAZIONE] pur effetto da grave malattia psichica (disturbo bipolare), non era stato mai interdetto posto che il

[REDAZIONE]

procedimento di interdizione si era chiuso per intervenuta morte dell'interdicendo e in quel procedimento è stata disposta tutela sulla persona del defunto, a meno di tre giorni prima della redazione del secondo testamento, con esito di grave compromissione della capacità di autodeterminazione dello stesso, ma, non tale da fare ritenere sussistente un vero e proprio stato di incapacità permanente e/o abituale. Lo stesso consulente, in quel procedimento, ha indicato quale misura più confacente quella dell'amministrazione di sostegno.

Nel corso degli ultimi accertamenti (uno di questi appena tre mesi prima del secondo testamento) l'ASL di Olbia ha riscontrato miglioramenti generali; della di lui condizione, senza stati di alterazione tali da inficiare la capacità di intendere e di volere. La positiva gestione del proprio patrimonio, l'assenza di debiti al momento della morte, la chiara volontà espressa nelle schede testamentarie in questione, sono tutte circostanze che hanno indotto il Tribunale ad affermare che l'attrice non abbia fornito la prova dello stato di incapacità del testatore, al momento della redazione della scheda testamentaria, con conseguente rigetto della di lei domanda.

Avverso questa sentenza, interponeva appello [REDAZIONE]  
[REDAZIONE] cui ha resistito con memoria ed appello incidentale  
[REDAZIONE]

[REDACTED]

La Corte di appello di Cagliari, Sez. di Sassari, con sentenza n. [REDACTED], rigettava l'appello principale e accoglieva l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava compensate per metà le spese del primo grado del giudizio e condannava l'appellante alla refusione della restante parte, condannava l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado. Secondo la Corte di Appello di Cagliari, sez. Sassari, dagli atti di causa e considerate le risultanze cui è pervenuto il CTU, non risultava fosse stata fornita la prova che il de cuius nel momento in cui redigeva il testamento fosse incapace di intendere e di volere.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da [REDACTED] con ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria. [REDACTED] ha resistito con controricorso.

1. = [REDACTED] **Allegamenti:**

a) Con il primo motivo violazione e/o falsa applicazione con riferimento agli artt. 50-quater e 161 cod. proc. civ. della sentenza di 1° grado. Secondo la ricorrente, la sentenza di primo grado sarebbe affetta da un vizio insanabile, in quanto è stata emessa dal Tribunale in composizione monocratica, anziché in composizione collegiale. Alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, primo comma, cod. proc. civ., il vizio denunciato integrerebbe gli estremi di

[REDACTED]

un'autonoma causa di nullità della decisione con conseguente nullità di tutti gli atti successivi.

b) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione con riferimento agli artt. 115, 116, 194 e 196 cod. proc. civ, e 2697, 2727, 2729 e 591 comma 2, n. 3 c.c. ex art. 360, co. I n. 3,5 cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, stante il carattere permanente e assoluto del disturbo del testatore, rilevabile dalle stesse perizie - l'onere della prova circa la sussistenza della capacità di intendere e di volere al momento della redazione dei testamenti fosse da ritenersi a carico dell'appellato.

c) Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 Cod. proc. civ. n. 3, nonché insufficiente motivazione sulle risultanze istruttorie in relazione all'art. 360 cod. proc. civ. n. 5. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto delle perizie citate in sentenza, in particolare la perizia del Dott. [REDACTED] avrebbe evidenziato uno stato di permanente e assoluta incapacità del testatore.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che i motivi formulati con il ricorso erano infondati perché si risolvono nella richiesta di un nuovo giudizio di merito non proponibile nel giudizio di cassazione, con la conseguente definibilità nelle forme dell'art.

[REDACTED]

380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza della Camera di Consiglio.

Rileva il Collegio che il ricorso, con riferimento a tutte e tre le avanzate censure, va rigettato, in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore, ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c.

1.= Infondato è il primo motivo.

Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28040), l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere sulla domanda costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma 1, un'autonoma causa di nullità della decisione, con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice, se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla. Pertanto, il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi sui capi di domanda senza rimessione degli atti, ma come giudice di primo (ormai nel merito unico) grado e senza i limiti di cognizione (artt. 342 e 345 c.p.c.) di un giudice di appello: che è quanto nella specie accaduto.

2.= Infondato è anche il secondo motivo.





[REDACTED]

Appare giusto il caso di evidenziare che la prova di uno stato di incapacità naturale ai sensi dell'art. 428 cod. civ. era a carico della parte che chiedeva l'annullamento<sup>s.c.l.</sup> del testamento e non, invece, come ritiene la ricorrente, a carico del convenuto.

3.= Inammissibile è il terzo motivo, perché si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove circa la sussistenza dell'incapacità naturale non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione operata dal giudice del merito non solo non presenta vizi logici o giuridici ma trova piena rispondenza in dati oggettivi accertati anche mediante l'ausilio di un tecnico.

Va qui ribadito che il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza - nonché di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti - spetta in via esclusiva al giudice del merito; di conseguenza la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando

[REDACTED]

escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente in ragione del principio di soccombenza condannata a rimborsare, a parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Posto che la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] è stata ammessa, con provvedimento del 18 maggio 2017, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. del DPR 115 del 2002.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in €. 4.200, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso e accessori, come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile Seconda di questa Corte di Cassazione il 20 settembre 2018